



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di LANCIANO

nella persona del giudice M R B , ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. 418 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017,  
vertente

tra

U L S.P.A. (C.F. ), in persona del legale rappresentante *p.t.*, con il patrocinio  
dell'avv. Giovanna Bigi, elettivamente domiciliata in L o ( ), alla via A C n. ,  
presso lo studio dell'avv. A C ,

- *Attrice*

e

V V (C.F. );  
M G D.R. (C.F. );

- *Convenuti contumaci*

**Oggetto:** simulazione assoluta – azione revocatoria ordinaria *ex art.* 2901 c.c.

**Conclusioni:** all'udienza del 23 gennaio 2020 parte attrice ha precisato le conclusioni riportandosi a quelle di cui all'atto di citazione.

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la U L s.p.a. conveniva in giudizio V  
V e M G Di R , al fine di ottenere, in via principale, la declaratoria di nullità  
dell'atto di donazione stipulato tra le parti convenute - a rogito del notaio dott.ssa L G rep.  
racc. 127 del 19 febbraio 2016, registrato presso l'Ufficio del Territorio di C e trascritto in  
data 22 febbraio 2016 con il numero generale 2993, particolare (allegato 9 all'atto di citazione) -  
avente ad oggetto la nuda proprietà degli immobili ivi indicati di cui il titolare V aveva disposto  
in favore della Di Rocco, sua madre, stante l'asserita simulazione assoluta di detta pattuizione. In



subordine, parte attrice domandava la declaratoria di inefficacia del sopracitato atto di donazione ai sensi dell'art. 2901 c.c.

A supporto dell'azione proposta, la U.I.L. s.p.a. rappresentava di aver stipulato, in data 23 luglio 2008, un contratto di locazione finanziaria con la società utilizzatrice A.S.I. s.n.c. di U. e D.B. (poi divenuta A.S.I. s.r.l.), avente ad oggetto un immobile sito nel comune di S. del S. (allegato 2 all'atto di citazione), in forza del quale la società utilizzatrice si impegnavava a corrispondere il complessivo importo di 383.865,18 euro mediante un primo pagamento, da effettuarsi alla sottoscrizione del contratto, dell'importo di 16.666,68 euro, seguito dalla corresponsione di successivi 215 canoni mensili dell'importo di 1.707,90 euro. Alla stipulazione del predetto contratto di locazione si accompagnava la coeva sottoscrizione di garanzie fideiussorie sino alla concorrenza della somma complessiva di 499.024,73 euro, prestate, tra gli altri, dall'odierno convenuto V., a garanzia del pagamento di tutti gli importi dovuti dalla società garantita (*"e da chiunque dovesse subentrargli"*) alla U.I.L. s.p.a. in forza del predetto contratto di locazione finanziaria.

Parte attrice rappresentava che, dopo un iniziale periodo di regolare ammortamento dei canoni, la società utilizzatrice si rendeva successivamente inadempiente rispetto agli impegni contrattuali assunti, mancando di corrispondere i canoni pattuiti a partire da febbraio 2012. Sicché, inviata alla società conduttrice lettera di risoluzione del contratto in discorso con intimazione all'immediato rilascio dell'immobile ed al pagamento delle somme dovute (allegato 4 all'atto di citazione), analoga diffida veniva inviata all'odierno convenuto V. in qualità di fideiussore.

Successivamente, parte attrice, sulla scorta del mancato inadempimento delle parti intime, ricorreva in via monitoria dinanzi al Tribunale di Ancona, ottenendo, in data 24 luglio 2016, un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per l'importo di 84.013,99 euro, oltre interessi e spese della procedura, nei confronti di A.S.I. s.r.l. e dei fideiussori, tra i quali V. Detto provvedimento monitorio – munito di formula esecutiva il 1 agosto 2016 - veniva notificato all'odierno convenuto il 25 agosto 2016, unitamente all'atto di precetto.

Decorso infruttuosamente il termine di dieci giorni di cui all'art. 482 c.p.c., la U.I.L. avviava la procedura di esecuzione forzata rivolgendo istanza all'Ufficiale Giudiziario addetto presso l'intestato Tribunale, il quale, in data 28 settembre 2016, eseguiva il pignoramento sui beni mobili della parte debitrice con esito negativo (allegato 8 all'atto di citazione).

Tanto premesso, parte attrice rappresentava che V., a mezzo dell'atto pubblico notarile del 19 febbraio 2016 (trascritto il 22 febbraio 2016), come sopra meglio specificato, oggetto delle azioni intentate con il presente giudizio, donava alla madre M.G.D.R. la nud-



proprietà delle due unità immobiliari ivi indicate, ovvero degli unici immobili di cui risultava proprietario. Sicché, parte attrice evidenziava che la stipulazione del contratto di donazione in discorso avveniva successivamente al sorgere del credito vantato dalla stessa U. L. s.p.a. - stante l'avvenuta stipulazione del sopracitato contratto di locazione finanziaria, per il quale il V aveva prestato garanzia fideiussoria, in data 23 luglio 2008 – e pochi giorni dopo la ricezione della lettera di risoluzione del contratto di locazione finanziaria e contestuale diffida al pagamento dei canoni scaduti ed insoluti nella sua qualità di garante.

Sulla scorta di quanto esposto, parte attrice concludeva nei termini già sopra indicati.

2. In sede di prima udienza, il giudice precedente assegnatario del fascicolo, dichiarata la contumacia delle parti convenute, assegnava i termini *ex art. 183, comma 6, c.p.c.* All'esito, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni che si svolgeva dinanzi a questo giudice il 23 gennaio 2020, nella quale parte attrice si riportava a quelle rassegnate nell'atto di citazione. La causa veniva dunque trattenuta in decisione con assegnazione di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali, incorsi nella sospensione dei termini di cui all'art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni.

3. La domanda di U. L. s.p.a., volta all'accertamento della simulazione assoluta dell'atto di donazione in discorso, disposto dal V in favore della madre M. Gi. D. R., è priva di supporto probatorio e va respinta.

In proposito, è opportuno rilevare che, essendo la domanda di simulazione assoluta proposta da un soggetto terzo (qual è U. L. s.p.a., per l'appunto) rispetto al contratto di donazione in discorso, trova applicazione l'art. 1417 c.c. secondo cui la prova della simulazione può essere data dai terzi senza i limiti previsti per la prova testimoniale dagli art. 2722 e ss. c.c. e dunque anche per presunzioni ai sensi dell'art. 2729 c.c. Al riguardo è opportuno richiamare l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui *la prova della simulazione di un contratto può essere fondata anche su elementi presuntivi, purché tutti gravi, precisi e concordanti, di talché nessun dubbio deve permanere sul carattere fittizio dell'atto impugnato* (Cass., sez. II, 28 ottobre 2002, n. 15160). Sul punto, è stato ulteriormente precisato che, *in tema di simulazione assoluta del contratto, nel caso in cui la relativa domanda sia proposta da terzi estranei al negozio, spetta al giudice del merito valutare l'opportunità di fondare la decisione su elementi presuntivi, da considerare non solo analiticamente ma anche nella loro convergenza globale, a consentire illazioni che ne discendano secondo l'"id quod plerumque accidit", restando il relativo apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico* (tra le altre, Cass., sez. I, 26 novembre 2008, n. 28224; in senso conforme, Cass., sez. III, 28 ottobre 2014, n. 22801). Inoltre, la



Suprema Corte di Cassazione ha ulteriormente evidenziato che in considerazione della diversità di presupposti esistenti tra negozio simulato e negozio soggetto ad azione revocatoria - *ad integrare gli estremi della simulazione non è sufficiente la prova che, attraverso l'alienazione di un bene, il debitore abbia inteso sottrarlo alla garanzia generica dei creditori, ma è necessario provare specificamente che questa alienazione sia stata soltanto apparente, nel senso che né l'alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, né l'altra parte abbia inteso acquisirla* (Cass., sez. II, 20 ottobre 2008, n. 25490).

Tanto premesso, si reputa che parte attrice, sulla quale incombeva l'onere di dimostrare l'esistenza dell'accordo simulatorio - posta la mancata articolazione di richieste istruttorie in tal senso - non ha fornito elementi idonei a fondare detto meccanismo presuntivo. Sul punto, si ritiene, infatti, che gli elementi addotti dalla parte attrice, segnatamente il rapporto di parentela tra il debitore donante V V e la madre, quale donataria, nonché la circostanza che l'atto dispositivo in discorso sia stato compiuto successivamente alla ricezione, da parte del V , della lettera di risoluzione del contratto di locazione finanziaria e contestuale diffida al pagamento dei canoni scaduti ed insoluti nella sua qualità di garante, non costituiscano indizi gravi, precisi e concordanti sufficienti a dimostrare la sussistenza di un accordo simulatorio tra le odierne parti convenute nel senso inteso dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata. Invero, in assenza di ulteriori elementi, proprio il rapporto di parentela sussistente tra donante e donatario non esclude che la donazione del figlio in favore della madre potesse rispondere ad un effettivo intento di liberalità, in disparte il profilo della sottrazione degli immobili oggetto dell'atto di liberalità in discorso all'eventuale aggressione da parte dei creditori.

4. Merita, invece, accoglimento l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. esercitata dall'attore in via subordinata avverso il medesimo atto di donazione disposto dal V in favore della madre in epoca successiva all'insorgenza del credito vantato da U. L. s.p.a. nei confronti dell'odierno convenuto, quale fideiussore della società utilizzatrice nel rapporto di locazione finanziaria sopra menzionato.

Al riguardo è opportuno evidenziare che, ai sensi dell'art. 2901, comma 1, n. 1), c.c., l'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo deve essere valutata avendo riguardo al momento dell'insorgenza del credito e non della sua scadenza (Cass. n. 17356 del 2011) o del relativo accertamento giudiziario (Cass., n. 1050 del 1996). Difatti, la qualità di creditore è da intendersi in senso ampio, come titolare di un credito già esistente anche soggetto a termine o condizione, dilatandosi così la tutela alla semplice aspettativa e ad una ragione di credito anche eventuale, non assumendo rilevanza i requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito stesso (cfr., tra le altre, Cass., sez. III, 15 maggio 2018, n.11755).



In particolare, con riferimento all'azione revocatoria intentata dal creditore nei confronti del fideiussore del debitore principale, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità. Pertanto, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla prestazione della fideiussione medesima, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, cod. civ., in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore ("scientia damni"); l'acquisto della qualità di debitore del fideiussore nei confronti del creditore procedente risale al momento della nascita del credito, sicché a tale momento occorre far riferimento per stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito (Cass., sez. III, 15 febbraio 2011, n. 3676; in senso conforme, Cass., sez. III, 19 gennaio 2016, n. 762; Id., sez. II, 19 ottobre 2006, n. 22465).

Tanto premesso, ai fini della valutazione dell'anteriorità del credito vantato dalla società attrice, è sufficiente rilevare, alla luce della documentazione in atti, che l'atto dispositivo a titolo gratuito oggetto dell'azione revocatoria in discorso è stato eseguito dal V. a mezzo dell'atto pubblico notarile del 19 febbraio 2016 (trascritto il 22 febbraio 2016, cfr. *supra*), dunque in epoca successiva sia alla prestazione della garanzia fideiussoria in favore della società utilizzatrice (debitrice principale) - risalente alla stipulazione del contratto di locazione avvenuta il 23 luglio 2008 - sia alla diffida con cui l'odierna attrice ha fatto valere le proprie ragioni di credito nei confronti del V. in qualità di fideiussore, stante il protratto inadempimento della società utilizzatrice rispetto al pagamento dei canoni pattuiti con l'odierna attrice (cfr. allegati 4 e 6 all'atto di citazione). Detto credito veniva poi cristallizzato nel decreto ingiuntivo n. 1345 del 25 luglio 2016 emesso dal Tribunale di Ancona, munito di formula esecutiva, per l'importo di 84.013,99 euro, oltre interessi e spese della procedura.

Deve ritenersi, altresì, provato l'*eventus damni*, ovvero il pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie dell'odierna attrice, integrato, nel senso inteso dalla giurisprudenza di legittimità, non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, restando onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (tra le altre, Cass., sez. III, 19 luglio 2018, n. 19207). Sicché, nel caso di specie, detto pregiudizio può ritenersi integrato, atteso che - posto l'esito negativo del pignoramento mobiliare eseguito il 28 settembre 2016, su istanza dell'odierna attrice - il



Verratti, con l'atto di donazione *de quo* in favore della madre, ha sensibilmente diminuito la consistenza del proprio patrimonio immobiliare (cfr. visure in atti), senza che, di contro, l'odierno convenuto abbia assolto al proprio onere probatorio, fornendo elementi circa la consistenza del suo patrimonio residuo nel senso sopra inteso, stante la contumacia nel presente giudizio.

Da ultimo, deve ritenersi comprovata anche la positiva integrazione dell'ulteriore presupposto contemplato dall'art. 2901 c.c., come integrato unicamente dalla cosiddetta *scientia damni*, atteso che, per gli atti di disposizione a titolo gratuito compiuti dal debitore successivamente al sorgere del credito, ai fini della configurabilità del "*consilium fraudis*", non è necessaria l'intenzione di nuocere ai creditori, essendo sufficiente la consapevolezza, da parte del debitore stesso (e non anche del terzo beneficiario), del pregiudizio che, mediante l'atto di disposizione, sia in concreto arrecato alle ragioni del creditore, consapevolezza la cui prova può essere fornita anche mediante presunzioni (così, *ex multis*, Cass., sez. III, 22 agosto 2007, n. 17867). Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, può ritenersi che detta consapevolezza da parte del V possa essere desunta dalla circostanza che la donazione della nuda proprietà degli immobili in discorso in favore della madre M. G. D. R. è avvenuta nel febbraio 2016, pochi giorni dopo la ricezione della lettera di risoluzione del contratto di locazione finanziaria e contestuale diffida al pagamento dei canoni scaduti ed insoluti nella qualità di garante, oggetto del successivo provvedimento monitorio emesso dal Tribunale di Ancona (cfr. *supra*).

Conclusivamente, l'azione revocatoria proposta dalla parte attrice deve essere dunque accolta, con conseguente inefficacia, nei confronti della parte attrice, dell'atto di donazione del 19 febbraio 2016, a rogito del notaio L. G. d. C. ( ), rep. n. 1, racc. n. , intervenuto tra Vincenzo Verratti (donantè) e Maria Giuseppa Di Rocco (donataria), avente ad oggetto la nuda proprietà degli immobili distinti in Catasto Fabbricati del Comune di S. E. del S. ( ), rispettivamente al foglio , part. , sub. , V. S. L. n. , P. T-1-2 e al foglio part. sub. , V. S. L. n. , P. T.

5. Quanto alle spese di lite è opportuno richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la nozione di *soccombenza reciproca*, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo (Cass. 23 settembre 2013, n. 21684; v pure Cass. 19 ottobre 2016, n. 21069) (così Cass., sez. I, 24 aprile



2018, n. 10113; cfr. anche Cass., sez. lav., 3 settembre 2018, n. 21364, Cass., sez. III, 22 febbraio 2016, n. 3438).

Sicché, in considerazione del complessivo esito del giudizio, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. le spese di lite - liquidate, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 e successive modificazioni, tenuto conto del valore e della natura della controversia, nonché dell'attività processuale complessivamente svolta, particolarmente contenuta per ciò che attiene alla fase istruttoria - sono compensate tra le parti in misura di un terzo e poste a carico delle parti convenute, in solido tra loro, per i residui due terzi, per l'importo di 5.200,00 euro per compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge, esborsi per complessivi 786,00 euro per spese documentate e rimborso spese generali del 15%.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Lanciano, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 418 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017, ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione ritenuta disattesa ed assorbita, così provvede:

- rigetta la domanda principale di UBI Leasing s.p.a., in persona del legale rappresentante *p.t.*, volta all'accertamento della simulazione assoluta dell'atto di donazione del 19 febbraio 2016, a rogito del notaio L. G. di C. ( ), rep. n. , racc. n. , intervenuto tra V. V. (donante) e Maria Giuseppa Di Rocco (donataria);
- accoglie l'azione revocatoria *ex art.* 2901 c.c. esercitata in via subordinata da UBI Leasing s.p.a., in persona del legale rappresentante *p.t.*, e per l'effetto dichiara l'inefficacia, nei confronti della parte attrice, dell'atto di donazione del 19 febbraio 2016, a rogito del notaio L. G. di C. ( ), rep. n. 163, racc. n. 127, intervenuto tra V. V. (donante) e M. G. Di Rocco (donataria);
- visto l'art. 2655 c.c., manda al Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente per l'annotazione della presente sentenza;
- condanna le parti convenute V. V. e M. G. Di Rocco a rifondere in solido alla UBI Leasing s.p.a. le spese di giudizio che liquida in 5.200,00 euro per compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge, esborsi per complessivi 786,00 euro per spese documentate e rimborso spese generali del 15%.

Lanciano, 1 giugno 2020

Il giudice

M. R. B.



